



FEASR



REGIONE del VENETO



2007-2013

1° PSR

3 ETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
 Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
 Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale



VENETO AGRICOLTURA

Servizi alle Aziende Agricole Venete - Agenzia Agraria

6.11 COMPILARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI 6.11

Registro dei trattamenti fitosanitari

Adempimenti

Gli acquirenti e gli utilizzatori di PF conservano presso l'azienda il Registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dalla tenuta di tale Registro solo i soggetti che utilizzano PF in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all'autoconsumo.

Per **Registro dei trattamenti** o **Quaderno di campagna** si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

L'articolo 16 del Decreto legislativo n. 150/2012 (recepimento della direttiva sull'uso sostenibile dei PF) ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti.

Di seguito sono riportate le regole per la tenuta e la compilazione del Registro dei trattamenti:

1. Sul Registro devono essere annotati i **trattamenti effettuati con tutti i PF** utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, **entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.**
2. Il Registro dei trattamenti riporta:
 - i **dati anagrafici** relativi all'azienda;
 - la denominazione della **coltura trattata** e la relativa **estensione** espressa in ettari;
 - la **data** del trattamento, il **prodotto** (PF formulato commerciale) e la relativa **quantità** impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché **l'avversità** che ha reso necessario il trattamento.
3. Il Registro dei trattamenti va conservato **almeno per i tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
4. Gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell'azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, di studi professionali, organizzazioni di categoria, **Centri di assistenza agricola (CAA).**
5. Il Registro dei trattamenti può essere **compilato anche dall'utilizzatore dei PF diverso** dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.
6. Il Registro può essere compilato e **sottoscritto anche da persona diversa**, qualora l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa **delega scritta da parte del titolare.**
7. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da **contoterzisti**, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
8. Nel caso di **cooperative** di produttori che acquistano PF con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
9. Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Regi-

- Sul Registro dei trattamenti devono obbligatoriamente essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale utilizzati in azienda.

- Il Registro dei trattamenti deve essere compilato dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari o, in alternativa, da un suo delegato o da un contoterzista.

- Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

stro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

10. Sono esentati dalla compilazione del Registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano PF esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

11. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Si ricorda che, **tenere un elenco aggiornato degli interventi fitosanitari** (data, dose, coltura, prodotto utilizzato, avversità combattuta) è l'unico metodo che consente di:

- pianificare gli interventi fitosanitari avendo una visione generale dell'attività;
- rispettare le limitazioni per l'impiego e gli intervalli di sicurezza;
- garantire le produzioni in un'ottica di tracciabilità e rintracciabilità.

Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

L'utilizzatore di PF che agisce per conto terzi (**contoterzista**) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei PF.

Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei PF, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Il contoterzista provvede, inoltre, **ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati** o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale.

Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei PF, nella fattura emessa nei confronti dell'azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di PF distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un **registro di carico e di scarico** riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei PF del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

Registro dei trattamenti informatizzato

Nell'ambito del processo di semplificazione del Settore agricoltura promosso dalla Giunta regionale del Veneto, per facilitare la registrazione dei PF la Regione del Veneto ha realizzato un applicativo web per la gestione informatizzata del Registro dei trattamenti che consente:

- la registrazione degli interventi effettuati con PF su aree omogenee di superficie aziendale;
- l'indicazione degli attrezzi utilizzati e delle date di taratura/controllo funzionale;
- la gestione del magazzino dei PF;
- la stampa del Registro;
- la gestione degli archivi di supporto (avversità, categorie fitoiatriche, classificazione pericolosità, PF, ecc.).

Il Registro è composto da diverse schede che riportano le seguenti informazioni:

- anagrafica aziendale;
- attrezzature;
- uso del suolo;
- magazzino;
- trattamenti fitosanitari;
- uso extra agricolo;
- uso derrate vegetali;
- movimentazione magazzino del terzista, dichiarazione avvenuto trattamento.

Il Registro così compilato potrà essere stampato in forma provvisoria nel corso dell'esercizio cui si riferisce, ed in forma definitiva a chiusura dell'esercizio medesimo. La stampa in forma definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante dell'azienda e conservata per il triennio successivo come previsto dalla normativa vigente.

In merito alle informazioni anagrafiche relative all'azienda, al rappresentante e all'uso del suolo, tali informazioni saranno desunte da quanto indicato nel **fascicolo aziendale**, e saranno messe a disposizione automaticamente all'operatore per la compilazione del Registro.

Il Registro on-line è a disposizione degli agricoltori dal 1 gennaio 2015. Il suo utilizzo prevede la registrazione ai Servizi Telematici del SISP (Sistema informativo Settore primario della Regione Veneto), in quanto è necessario essere in possesso di autorizzazione all'accesso (attribuzione di ID utente e password) registrazione che avviene utilizzando una procedura telematica accessibile da questa pagina <http://www.piave.veneto.it/web/operatori/guida-alla-registrazione>.

Ulteriori informazioni sui Servizi online del SISP sono reperibili nel Portale PIAVe a questa pagina <http://www.piave.veneto.it/web/operatori/servizi-on-line>.

Controlli e sanzioni

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono diverse (ASL, NAS, ICQRF Ispettorato Repressione Frodi, ecc.).

Vi sono inoltre gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull'agricoltura biologica e nell'OCM ortofrutta. In questo caso i controlli possono essere effettuati dal personale delle Amministrazioni regionali, dell'AVEPA, del Corpo forestale e di Enti certificatori.

Il Decreto legislativo n. 150/2012 all'articolo 24 comma 13, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

Il Registro dei trattamenti unitamente alla documentazione di acquisto rappresenta il percorso fondamentale per garantire la sicurezza delle produzioni lungo tutta la filiera.